

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 02/2010

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
DE SIMONE	Avv. Loredana	Componente
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente Supplente (Relatore)

sul ricorso in appello della ASD Polisportiva Besenello, in persona del Dirigente Michele Goller, avverso la Decisione del Giudice Unico Nazionale n. 219 / 2009 – 2010 in data 10.03.2010 (Campionato a Squadre di Serie C1/D, ASD Polisportiva Besenello – Maior 1, 06.02.2010, II° giornata di ritorno);

letti gli atti ed esaminati i documenti, udito il Procuratore Federale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 13.03.2010, pervenuto il 17.03.2010, la ASD Polisportiva Besenello appellava il provvedimento in epigrafe - con cui era stata disposta la trasmissione degli atti alla Commissione Nazionale Gare a Squadre per la ripetizione dell'incontro nei modi e nelle forme previsti dai regolamenti federali - chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con ogni conseguenza in ordine alla necessaria conferma del risultato ottenuto sul campo.

L'appellante contestava la decisione del G.U.N. nella parte in cui ravvisava la presunta violazione delle norme di cui agli artt. 18, comma 7, Regolamento per l'Attività a Squadre (parte generale), e 1.5.5, Regolamento per l'Attività a squadre (parte specifica), concludendo - da ultimo - per la irregolarità dell'incontro, che sarebbe stato contemporaneamente diretto da due soggetti svolgenti funzioni arbitrali.

Evidenziava l'avvenuta designazione del Sig. Mario Tomasi - come da Regolamento - quale unico Giudice Arbitro, mentre il Sig. Riccardo Michelini si sarebbe limitato a svolgere la distinta funzione di Arbitro al Tavolo nell'ambito della partita Moratelli - Tossani.

Invocava pertanto l'applicazione dell'art. 18, comma 9 del Regolamento Attività a Squadre (parte generale) in base la quale il Giudice Arbitro dell'incontro "può" svolgere anche le funzioni di arbitro al tavolo con ogni conseguenza in ordine legittimità della prassi comunemente adottata su tutti i campi della Serie C/1 laddove invece le squadre, come nel caso in esame, usano indicare quali

arbitri di tavolo gli stessi atleti (o altri tesserati presenti).

Lamentava l'illogicità della decisione tenuto conto della circostanza che il Giudice Arbitro dell'incontro non avrebbe assunto alcuna decisione di carattere disciplinare.

Tutto ciò premesso, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Referto di Gara, redatto e sottoscritto dal Giudice Arbitro dell'incontro nominato in conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 6, Regolamento dell'Attività a Squadre e dei relativi campionati (parte generale), Sig. Mario Tomasi, chiarisce senza ombra di dubbio che il Sig. Riccardo Michelini, tesserato FITET, si è limitato a svolgere la funzione di Arbitro al Tavolo della partita fra gli atleti Tossani e Moratelli.

Il Referto di Gara del Giudice Arbitro, per Giurisprudenza costante di questa Commissione, è fonte primaria di prova e quindi dotato di fede privilegiata.

Nulla emerge dall'esame del Referto in merito alla circostanza che l'incontro sarebbe stato diretto contemporaneamente da due distinti soggetti che, di fatto, avrebbero svolto la funzione di Giudice Arbitro.

Il Referto di Gara chiarisce invece che il Sig. Riccardo Michelini si è limitato ad assumere la funzione di "Arbitro di Sedia" nell'ambito di una sola partita.

L'art. 18, comma 9, del Regolamento dell'Attività a Squadre e dei relativi campionati (parte generale) prevede come in qualsiasi incontro il Giudice Arbitro "possa" ma "non debba necessariamente" svolgere anche le funzioni di arbitro al tavolo.

Funzione che, pertanto, a norma di regolamento può essere delegata ad altro tesserato nelle forme e nei termini di cui all'art. 18, comma 9, del Regolamento appena richiamato.

Ne deriva che, nel caso in esame, non risulta posta in essere alcuna violazione delle norme che prevedono la presenza sul campo quale Giudice Arbitro dell'incontro di un solo tesserato.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, ivi compresa la richiesta cautelare di sospensione del provvedimento del Giudice Unico Nazionale, determinando l'accoglimento dell'appello con integrale riforma della decisione impugnata

P.Q.M.

Accoglie integralmente l'appello, annulla la decisione impugnata e manda alla Commissione Nazionale Gare a Squadre di omologare l'incontro con il risultato conseguito sul campo, apportando le dovute modifiche alla classifica.

Dispone la restituzione della tassa ricorsi.

Roma lì, 23 marzo 2010

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli